



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Teresa Ciccarello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1422 dell'anno 2009 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

(C.F.: _____), con il patrocinio dell'avv. PAPA ANNA e, con elezione di domicilio in CONTRADA CHIACCHIARO SNC CACCAMO, presso il difensore

PARTE ATTRICE

CONTRO

CREDITO SICILIANO S.P.A. (P.I.: 04226470823), con il patrocinio dell'avv. GIANFERRARA GUIDO, elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO E MARGHERITA N. 32 TERMINI IMERESE presso il difensore

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: azione di ripetizione di indebitato.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 2.12.2014, le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, _____ premettendo di avere intrattenuto con il Credito Siciliano S.p.A. – Agenzia di



Termini Imerese un conto corrente bancario identificato con IBAN IT71K0301943640000001000759 - conveniva il giudizio il detto istituto di credito, chiedendo la rideterminazione del saldo con l'annullamento della somma di euro 19.136,92, o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, previa declaratoria della nullità di tutta una serie di clausole.

In particolare, l'attore assumeva che la banca aveva applicato la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione del disposto dell'art. 1283 c.c., che, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale più recente, doveva reputarsi nulla, aveva rinviato agli usi di piazza la determinazione del tasso di interesse, aveva applicato la clausola di massimo scoperto, in assenza di convenzione, oltre a capitalizzare trimestralmente anche le ulteriori spese e a variare il tasso di interesse, senza espressa pattuizione.

Si costituiva la Fondiaria San Giacomo n. q. di mandataria del Credito Siciliano, il quale chiedeva il rigetto della domanda, ed, in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi l'attore al pagamento del saldo negativo che quantificava in euro 34.283,93 o in quella maggiore o minore somma determinata in corso di causa.

Tanto premesso, deve, anzitutto, disattendersi l'eccezione di nullità della citazione, proposta dall'istituto di credito, apparendo compiutamente determinato il *petitum* ed attenendo la questione inerente la produzione del contratto a profili probatori.

Ciò posto, va osservato come la domanda di nullità parziale proposta da parte attrice meriti accoglimento.

Al riguardo, deve, anzitutto, osservarsi come debbano condividersi le difese spiegate da parte attrice che ha invocato la nullità della clausola che rinvia agli usi su piazza (cartello bancario) per la determinazione del tasso di interesse, non consentendo, detta clausola, per la sua genericità, di stabilire a quale previsioni le parti abbiano concretamente inteso riferirsi.



Del pari fondata appare l'eccezione - formulata da parte attrice - di nullità della clausola che consente la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito applicata dalla banca al contratto di conto corrente oggetto di causa.

Al riguardo, si rileva come la detta clausola debba essere oggetto di valutazione alla luce del disposto di cui all'art. 1283 c.c., che sancisce un divieto generale di anatocismo in mancanza di "usi contrari" - anatocismo ammesso solo in caso di domanda giudiziale, ovvero in caso di convenzione posteriore alla scadenza, con il limite degli interessi dovuti da almeno sei mesi. Gli usi a cui fa pacificamente riferimento tale disposizione sono quelli normativi, quali elementi d'integrazione della legge e che consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (elemento oggettivo), accompagnata dall'elemento soggettivo della convinzione che si tratti di comportamento non dipendente da un mero arbitrio soggettivo, ma giuridicamente obbligatorio in quanto conforme ad una norma già esistente o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (c.d. *opinio iuris ac necessitatis*).

Orbene, fino al 1999, la giurisprudenza aveva costantemente sostenuto la legittimità della clausola generalmente contenuta nei contratti di conto corrente bancario che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dal correntista (a fronte di una capitalizzazione annuale degli interessi attivi spettanti al medesimo). Tale orientamento si fondava sull'assunto del carattere normativo dell'uso in questione.

Nel 1999, la Corte di Cassazione, con tre pronunce ravvicinate nel tempo - la n. 2374/99, la n. 3096/99 e la n. 3845/99 - ha affermato il carattere negoziale e non normativo dell'uso in questione e dichiarato la nullità della relativa clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi per contrarietà all'art. 1283 c.c..

In particolare, la Suprema Corte si è soffermata sulla natura della prassi in virtù della quale nei contratti di conto corrente bancario è inserita la clausola della capitalizzazione trimestrale, sostenendo che tale prassi, tale



'consuetudine', non è connotata dai caratteri idonei a far configurare un uso normativo - come aveva detto la precedente giurisprudenza - rimanendo essa confinata nei più ristretti limiti dell'uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell'ottica del citato art. 1283.

Ancora, ha precisato che l'esistenza di una vera e propria consuetudine legittimante la prassi della capitalizzazione trimestrale non è mai stata accertata dalla commissione speciale permanente presso il ministero dell'industria, ai sensi del d.leg.c.p.s. n. 152 del 1947, e che gli accertamenti - da parte di alcune camere di commercio provinciali - di usi locali conformi alle norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI sono tutti successivi al 1952, sicché, avendo preso effetto le n.b.u. proprio dall'1.1.1952, deve escludersi che queste attestino l'esistenza di usi locali preesistenti, e deve piuttosto presumersi che l'accertamento dell'uso locale sia null'altro che il rilievo di prassi negoziali conformi alle condizioni generali predisposte dall'ABI, alle quali non può riconoscersi efficacia di fonte di diritto obiettivo, per difetto dell'elemento soggettivo dell'*opinio iuris ac necessitatis*. Non può, infatti, revocarsi in dubbio come, dalla comune esperienza, emerge che l'inserimento delle clausole di capitalizzazione trimestrale è acconsentito da parte dei clienti non in quanto tali clausole siano ritenute conformi a norme già esistenti, ma solo in quanto sono comprese nei moduli predisposti dalle banche e non suscettibili di negoziazione individuale.

Inoltre, ha ritenuto che l'art. 1283 c.c. avrebbe carattere imperativo, e che le norme che dettano una disciplina diversa - si tratta delle norme in materia di conto corrente ordinario che consentono l'anatocismo senza i limiti del 1283 c.c. - non possono applicarsi al conto corrente bancario, stante la specialità della disciplina che lo caratterizza.

Sul punto, è intervenuto anche il legislatore che ha inserito, nel comma 3 dell'art. 25 del d.lgs. 342/1999, una norma *ad hoc*, volta ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina.



La detta norma è stata poi espunta dall'ordinamento, perché dichiarata incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 245/00, nella parte relativa alla cd. "sanatoria del pregresso", ma ha confermato la necessità della capitalizzazione paritetica degli interessi tra cliente e Istituto di credito, introducendo (cfr. nuovo testo dell'art. 120 T.U bancario) il criterio generale, secondo il quale nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, con l'eliminazione di quella dissimmetria nella produzione degli interessi anatocistici, la cui ingiustizia ha palesemente ispirato il più recente indirizzo della Cassazione.

La giurisprudenza ha confermato più volte l'orientamento anzidetto ed anche le SS.UU., con la sentenza del 4 novembre 2004 n° 21095, hanno ribadito che dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'*opinio juris ac necessitatis*, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente.

Alle luce delle argomentazioni che precedono, la giurisprudenza ha dunque optato per la nullità della clausola in esame.

Le sezioni unite sono nuovamente intervenute sulla questione oggetto di causa con la nota sentenza n. 24418 del 2.12.2010, con la quale la Suprema Corte ha rimarcato come sia "*conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in*



data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione?

Il predetto insegnamento è stato di recente ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione che ha confermato che, ove venga dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo, gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 3 settembre 2013, n. 20172).

Alla stregua delle considerazioni sviluppate sin qui, deve, quindi dichiararsi la nullità della clausola di anatocismo trimestrale prevista dalle condizioni di conto corrente bancario di che trattasi, in quanto in aperto contrasto con le prescrizioni imperative dell'art. 1283 c.c..

Deve, poi, osservarsi come, per il periodo successivo alla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, la banca si sia adeguata alla pari periodizzazione, comunicando anche con avviso pubblicato sul G.U. (si veda estratto della Gazzetta Ufficiale e anche comunicazioni in calce agli estratti conto del giugno-luglio 2000), sicché per tale periodo deve essere omessa ogni forma di ricalcolo relativamente agli interessi passivi, come correttamente ha operato il nominato CIU.

Del pari fondati appaiono i rilievi mossi dall'attore in ordine all'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto.

Ed invero, va, in proposito, premesso che, con la generica dizione di commissione di massimo scoperto, le banche, prima delle recenti modifiche normative, hanno per molti anni utilizzato diversi modelli, che spaziavano dal



pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione mancato utilizzo), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli, parametrando l'utilizzo od il mancato utilizzo talvolta ad una durata minima e talvolta no, e ciò con riferimento in alcuni casi anche ai fidi di fatto, cd. scoperture o sconfinamenti di conto corrente.

Tanto premesso in ordine alla mancanza di una nozione unitaria di commissione massimo scoperto, parte della giurisprudenza ha spesso ritenuto l'invalidità tout court dell'istituto in ragione della mancanza di causa.

Secondo un altro indirizzo interpretativo, la clausola predetta viene, per converso, ritenuta valida a condizione, tuttavia, che sia determinato o determinabile l'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, con la chiara previsione sia del tasso della commissione, sia dei criteri di calcolo, sia della periodicità di tale calcolo.

E ciò in virtù del disposto dell'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, e più nello specifico dell'art. 117 comma 4 T.U.B., che impone la forma scritta *ad substantiam* per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.

In altri termini, poiché la commissione di massimo scoperto non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle commissioni deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo 'peso'



economico: in mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.

Ebbene, nel caso di specie, il contratto intercorso tra le parti in data 4.3.1987 non prevede alcuna specifica clausola con gli elementi anzidetti, sicché deve ritenersi che essa sia stata applicata illegittimamente.

La lettera proposta del 12.10.1999, pur contenendo la previsione contrattuale inerente la commissione di massimo scoperto, non appare compiutamente determinata ai criteri anzidetti, essendo indicati soltanto l'importo della maggiorazione, con l'unica precisazione della diversa percentuale applicata sul fido.

Parimenti fondato appare il rilievo mosso da parte attrice in ordine all'illegittimità dell'applicazione delle ulteriori spese non oggetto di specifica pattuizione.

Con riferimento alla dedotta illegittima variazione dei tassi di interesse, va osservato come la convenuta abbia prodotto i contratti stipulati dalle parti e come il CTU – nell'operare il riconteggio – abbia tenuto conto dei tassi applicati dall'istituto di credito e risultanti dalle comunicazioni effettuate con gli estratti conto.

Ciò posto, deve, poi, osservarsi come infondata sia l'eccezione sollevata dall'istituto di credito relativa alla dedotta decadenza per mancata impugnazione degli estratti-conto.

Al riguardo, deve, infatti, ricordarsi che, in tema di conto corrente, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 cod. civ. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 19 marzo 2007, n. 6514), con la conseguenza che la sopravvenuta incontestabilità delle risultanze dell'estratto di conto corrente, derivante dall'art.1832 c.c., riguarda le partite a debito ed a



credito annotate in conto solamente sul piano della loro realtà materiale e non anche sul piano giuridico sostanziale, in relazione alla validità dell'atto e del contratto da cui esse derivano.

Ciò posto, il CTU ha proceduto alla determinazione del saldo del conto oggetto di causa, elidendo la capitalizzazione trimestrale a debito e non calcolando gli oneri derivanti dalla commissione di massimo scoperto, oltre alle ulteriori spese non specificamente previste nel contratto oggetto di causa.

In particolare, nella relazione integrativa, il CTU – con relazione condivisibile e chiara – ha determinato in euro 21.378.59 l'esposizione debitoria dell'attore nei confronti del _____, sicché la domanda proposta deve essere accolta e annullato il debito per l'importo predetto.

Merita, del pari, accoglimento la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta avente ad oggetto la condanna dell'attore al pagamento della predetta somma, essendo tale importo il saldo debitorio del correntista.

Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite tra le parti vanno interamente compensate.

Le spese di CTU (liquidate come da decreti in atti) vanno, infine, poste in solido a carico di entrambe le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

dichiara la nullità della clausola di determinazione degli interessi debitori che rinviano agli usi su piazza;

dichiara, del pari, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;

dichiara illegittima l'applicazione della clausola di massimo scoperto e di ulteriori spese;

ridetermina il saldo debitorio in euro 21.378.59 e, per l'effetto, condanna la convenuta ad annullare l'esposizione debitoria nella predetta misura;



condanna l'attore a pagare la somma di euro 21.378.59, in favore della banca convenuta, oltre interessi legali dal 30.6.2009;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

pone le spese di CTU, già liquidate in atti, in solido a carico di entrambe le parti.

Così deciso in data 28/05/2015.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informativo e sottoscritto con firma digitale dal giudice dott. Teresa Ciccarello, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22/2/2010 n. 24 e del d. l.vo 7/3/2005, n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della giustizia 21/1/2011 n. 44.

